

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

DECRETO 7 luglio 2005

Tariffario ISPESL. (G.U. n. 165 del 18.07.2005)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Ministero della salute 5 giugno 2003
«Determinazione delle tariffe spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati» (pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 3 luglio 2003) con il quale sono state adeguate, in base all'indice ISTAT per il periodo dicembre 1999-dicembre 2001, le tariffe dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, recante «Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attivita' relative ai compiti dell'ISPESL»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303 «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL - a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;

Ravvisata la necessita' di procedere ad un aggiornamento delle tariffe delle prestazioni rese dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e di integrarle al fine di renderle piu' rispondenti ai nuovi compiti affidati all'Istituto, quale ente di diritto pubblico;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 12/2004 del 2 novembre 2004, n. 4/2005 del 22 marzo 2005 e n. 8/2005 del 23 maggio 2005 riguardanti il nuovo tariffario ISPESL;

Vista la presa d'atto delle deliberazioni sopra richiamate da parte del Ministero della salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica del 14 gennaio 2005, del 18 maggio 2005 e del 14 giugno 2005;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le tariffe inerenti i servizi resi dall'ISPESL nello svolgimento delle attivita' istituzionali, come dal tariffario allegato che e' parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le tariffe di cui al precedente articolo sono versate secondo le modalita' tuttora vigenti, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002.

Art. 3.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 7 luglio 2005

Il Presidente: Moccaldi